



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

Il Giudice per le pensioni cons. Gioacchino Alessandro ha pronunciato la seguente

SENTENZA 122/2024

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **68597** del registro di segreteria;

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 24 novembre 2021, proposto dal sig. **L. M. D.** nato a OMISSIS, residente in OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Musacchia (c.f.: MSCNNN84R19H501E) presso il quale elettivamente domicilia, in Palermo, via del Fervore n. 15 - 90141, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo, il quale indica per le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria a mezzo PEC quale elezione di domicilio digitale: antoninomusacchia@pecavvpa.it;

CONTRO

-il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore- Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con sede in Roma, Viale dell'Esercito, n.186, c.f.: 80425650589, rappresentato in proprio dal coordinatore della Divisione Dott.ssa Marina PROPERSI (C.F.: PRPMRN60H56H501Y) giusta delega alla rappresentanza in giudizio davanti conferita a cura del Dirigente Generale dott.ssa Antonella Isola, allegata alla memoria di costituzione, con indicazione del seguente indirizzo di posta

elettronica certificata ai fini di ogni comunicazione e/o notificazione:

previmil@postacert.difesa.it.

- **INPS** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma

alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati

Tiziana G. Norrito (c.f.: NRRTNG70H55F061Y; Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) e Francesco

Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it, c.f.:

GRMFNC64R17F158V), giusta procura generale alle liti del Notaio in

Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito

7131, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale

dell'Istituto alla via M. Toselli n. 5;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza pubblica del 20 marzo 2024, con l'assistenza della dott.ssa

Michela Montalbano, l'avv. Veronica Amato, in sostituzione dell'avv.

Antonio Musacchia, per parte ricorrente, e l'avv. Norrito, per l'INPS, come

da verbale; assente il rappresentante del Ministero della Difesa, presente il

ricorrente personalmente;

Ritenuto in

FATTO

I. Il sig. D.L.M., premesso che dal marzo 2009 ha prestato servizio alle

dipendenze del Ministero della Difesa, da ultimo quale Caporal Maggiore

presso il 5^a Reggimento Fanteria "Aosta" con sede in Messina (ME) e che con

decreto nr. 349/2014 del 09.10.2014, il Ministero della Difesa decretava il

proscioglimento della ferma prefissata per perdita permanente (riscontrata in

capo all'odierno ricorrente) dell'idoneità fisio-psicoattitudinale richiesta, adiva questa Corte per avversare il decreto n. 205 del 13/09/2018 con cui gli era stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui è affetto, ossia *“schizofrenia cronica paranoide in trattamento farmacologico con neurolettici long acting atipici”*, e per chiedere il riconoscimento del diritto alla percezione della pensione privilegiata e della connessa corresponsione al ricorrente dell'Indennità Integrativa Speciale in applicazione del D.P.R. 1092/1973, dall'anno di entrata in vigore del decreto ad oggi.

Il ricorrente premetteva che

- in data 28 febbraio 2013, veniva ricoverato presso l'Infermeria di Corpo poi dimesso il 1° marzo 2013, e giudicato temporaneamente non idoneo al servizio, in attesa di convocazione della C.M.O. del D.M.M.L. di Messina;

- successivamente, in data 20 marzo 2013, veniva ricoverato presso il predetto Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina ed inviato in *“licenza di convalescenza di giorni 52”* in data 25 marzo 2013;

- in data 16 maggio 2013 veniva nuovamente ricoverato presso il già citato Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina e in pari data dimesso ed inviato in *“licenza di convalescenza di giorni 124”*;

- in ultimo, in data 17 settembre 2013, il suddetto Dipartimento presso cui veniva nuovamente ricoverato, lo dimetteva giudicandolo *“permanentemente non idoneo al servizio militare e quale volontario in ferma per perdita permanente dei requisiti previsti all'atto del reclutamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 959 D.lgs. 66/2010 e dell'art. 581, lettera R punto 14 del D.P.R. 90 del 15 marzo 2010”*, nella fattispecie il DMML di

Messina formulava la seguente diagnosi *“pregresso scompenso psicotico acuto delirante in attuale fase di persistente compenso farmacologico”*;

- in pari data veniva altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di proscioglimento dalla ferma, in forza del richiamato giudizio di accertamento della permanente non idoneità al servizio militare incondizionato nell'Esercito Italiano;

- in pari data, non accettando il predetto giudizio sanitario espresso dal DMML di Messina, il ricorrente proponeva ricorso avverso il detto verbale *“mod. DP/4288 del 17 settembre 2013”*, ritenendosi di contro idoneo al servizio;

- successivamente, in data 15 luglio 2014 e in ragione del ricorso presentato, l'odierno ricorrente veniva riconvocato a visita e, ai fini di una valutazione obiettiva, veniva inviato a visita specialistica psichiatrica presso il Policlinico militare “Celio” di Roma che concludeva con la seguente diagnosi *“marcati tratti di rigidità personologica e coartazione affettiva in pz. con pregresso episodio delirante acuto in attuale terapia farmacologica con antipsicotici”*;

- ad esito dunque della nuova visita veniva confermato il giudizio di permanente inidoneità *“fisio-psico-attitudinale al servizio militare e quale volontario in ferma per perdita permanente dei requisiti previsti all'atto del reclutamento ai sensi dei combinati disposti dell'art. 959 del D.lgs. 66/2010 e dell'art. 582, lett. r, punto 14, del DPR 90 del 15 marzo 2010”*; in uno al richiamato giudizio diagnostico, il predetto presidio sanitario precisava che *“la permanente non idoneità al servizio militare e quale volontario in ferma è determinata da infermità che, allo stato degli atti, non risulta oggetto di accertamento ai fini della dipendenza da causa di servizio”*;

- in ragione del superiore esito medico, con decreto nr. 349/2014 del

09.10.2014, il Ministero della Difesa decretava il proscioglimento della ferma

prefissata per perdita permanente (riscontrata in capo all'odierno ricorrente)

dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento (doc. 8).

Ciò premesso, il ricorrente aggiunge che, alla luce di quanto medicalmente

accertato e del conseguente congedo permanente, con domanda del 13 gennaio

2015, anche ai fini della parziale contestazione di quanto incidentalmente e

asseritamente rilevato ad esito della richiamata visita del 15 luglio 2014,

richiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della

propria patologia e contestualmente il riconoscimento del diritto alla pensione

privilegiata, ritenendo di avere contratto l'infermità per la quale è stato

giudicato inidoneo proprio nel corso e a causa del servizio militare espletato a

tempo pieno dal 10 marzo 2009, e in particolare dall'8 giugno 2011, data di

incorporamento nella ferma prefissata quadriennale quale VFP4, domanda

supportata dalla consulenza medico-legale del 5 gennaio 2015 a firma del dott.

Saverio Stassi (neuropsichiatra), il quale riconosceva la sussistenza di un

nesso causale tra il servizio militare espletato e la comparsa del disturbo nel

sig. L.M., giudicando la *“psicosi delirante in attuale compenso grazie anche*

alla terapia farmacologica con antipsicotici” dipendente da causa di servizio,

giudizio poi confermato con successiva CTP a firma del medesimo specialista

e resa in data 19.09.2017.

Sennonché con decreto n. 205 del 13 settembre 2018, il Ministero della Difesa,

Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, rigettava la

domanda del ricorrente statuendo che *“l'infermità esiti schizofrenia cronica*

paranoide in trattamento farmacologico con neurolettici long active atipici”

è riconosciuta non dipendente da causa di servizio (doc. 1, della produzione

di parte).

Il ricorrente contesta tale giudizio, deducendo che è stata aprioristicamente esclusa la dipendenza della stessa da causa di servizio, senza che sia stato fatto alcun cenno al perfetto stato di salute (e di servizio) che aveva contraddistinto, sino a quel momento, il servizio militare prestato dal ricorrente. Evidenzia, a tal riguardo, che il sig. L.M. è stato nel tempo sottoposto dalle competenti Autorità sanitarie militari e che avevano sempre formulato giudizio di idoneità al servizio; di talché è evidente come l'attuale patologia da cui è affetto il ricorrente non poteva in alcun modo essere valutata come preesistente rispetto al servizio prestato, con la conseguenza che la domanda presentata dal ricorrente avrebbe dovuto e deve trovare accoglimento.

Per il ricorrente la patologia non solo non era preesistente all'assunzione dell'incarico presso le Forze Armate, ma si è verificato solo ed esclusivamente in data successiva all'inquadramento del L. M. a nuovo ruolo, con conseguente aumento del carico di lavoro e delle responsabilità riconnesse al ruolo stesso.

Evidenzia come non vi sia traccia, nella documentazione sottesa al decreto di diniego della "causa di servizio", delle modalità con cui sarebbe stato condotto l'esame propedeutico al giudizio (di accoglimento e/o di diniego) rispetto alla domanda di riconoscimento della predetta "causa di servizio" presentata dal sig. L. M. in data 5 gennaio 2015; di talché è ragionevole dubitare dell'effettivo e compiuto svolgimento dell'esame *de quo* e ritenere che la valutazione espressa rispetto alla domanda del L.M. sia stata frutto di un giudizio aprioristico e non supportato da evidenze scientifico-tecniche.

Secondo il ricorrente, non v'è invece dubbio che i disturbi, poi divenuti

patologici, improvvisamente manifestatisi nel febbraio 2013 trovino la loro causa e ragione nel servizio militare prestato dal L. M.; e ciò proprio considerando la carriera militare del ricorrente dal 2009 sino al febbraio 2013, carriera – come provato – caratterizzata da ottimali performances di servizio, con connessi encomi e promozioni in grado, alla stregua dei criteri che il collegio medico avrebbe omissso di considerare.

Ed invero, sostiene che:

a) quanto al criterio cronologico, è stato accertato che, alla luce della durata del servizio militare prestato dal sig. L. M. presso il Reggimento “Aosta” (id est con continuità dal 2009 al 2013), è chiara la congruità tra la durata stessa del servizio e lo sviluppo delle problematiche/patologie dalle quali a tutt’oggi il ricorrente risulta essere affetto; b) quanto al cd. criterio di “sufficienza”, lo stesso è stato riscontrato nel caso di specie, in quanto l’attività prestata dal sig. L.M. è certamente idonea allo sviluppo dei disturbi in questione, considerato che è più che nota l’influenza del “servizio militare” sulla sfera emotiva e fisica di colui che lo svolge. Nella fattispecie, il sig. L. M. ha svolto dal 2009 al 2013 attività di forte impatto emotivo, avendo assunto mansioni impegnative e pericolose (indicando il “servizio strade sicure”); c) quanto al criterio di esclusione, inteso come l’inesistenza dei disturbi in questione anteriormente all’inizio del servizio, è assolutamente incontestabile e documentalmente provato che il sig. L. M. non avesse mai accusato prima del febbraio 2013 nessuno dei disturbi da cui, successivamente è stato ed a tutt’oggi, è affetto; e in particolare non aveva mai presentato disturbi psico-patologici, piuttosto lo stesso ha iniziato nel 2009 il proprio servizio militare, venendo poi confermato per ulteriori 4 anni e successivamente promosso –

nell'anno 2012 – a Caporal Maggiore, vista la regolarità del servizio prestato;

e ciò in aggiunta alle numerose abilitazioni conseguite sin dall'arruolamento

nell'anno 2009, alle “menzioni di merito” e alla partecipazione del L.M. a

numerose missioni operative (docc. 14, 15, 16 e 17).

II. Con memoria depositata in data 6 aprile, si costituiva il Ministero della

Difesa, chiedendo il rigetto del ricorso.

L'amministrazione resistente sostiene la correttezza tecnica del parere reso dal

Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 239982018 del 09/10/2018

che ha evidenziato trattarsi di “...*psicosi endogena, probabilmente legata a*

fattori ereditari con trasmissione poligenica in concomitanza con fenomeni

biochimici che intervengono nel metabolismo delle catecolamine. L'affezione,

che si manifesta in giovane età, è presumibilmente preesistente al servizio

anche se non evidente, e quindi indipendente dai fattori esterni ad esso

connessi, i quali possono tutt'al più agire come fattori slatentizzanti, soltanto

se tra essi e l'inizio della sintomatologia è dimostrabile, oltre ad un rapporto

modale, qualitativo e quantitativo, una stretta ed immediata connessione

cronologica, assolutamente mancante nel caso in questione. Quanto sopra

dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento

del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti

dagli atti”. Rileva, quindi, che il parere del Comitato è adeguatamente

motivato ed esauriente in ordine alla insussistenza del nesso eziologico tra il

servizio militare prestato e l'infermità psichica patita dal ricorrente ed è stato

integralmente richiamato nel decreto oggetto d'impugnativa, escludendo la

legittimità della pretesa pensionistica di parte attorea.

Aggiunge al riguardo che il Comitato di Verifica per le cause di servizio è

l'Organo di consulenza medico- legale incardinato nel M.E.F., altamente qualificato, a composizione mista, deliberante in sede collegiale, deputato dalla Legge in via esclusiva ad esprimersi circa la dipendenza di infermità contratte in servizio ovvero a motivo di questo per la generalità dei pubblici dipendenti (art. 11 del D.P.R. n.461/2001).

Parte resistente, premesso che il nesso di dipendenza di cui all'art. 64 del citato D.P.R. n. 1092/1973 non può essere limitata al mero accertamento della esistenza della patologia e alla sua formulazione diagnostica, ma deve anche comprendere l'esplicita valutazione in ordine alla riconducibilità al servizio svolto e deve, conseguentemente, essere provata dal soggetto che agisce per il riconoscimento del diritto, deduce che dai rapporti informativi contestualmente versati in atti risulta come il ricorrente durante il servizio abbia assolto le mansioni inerenti l'incarico di radiofonista conduttore di automezzi, attività di manovalanza ed espletamento di servizi interni ed esterni di caserma in relazione al grado rivestito, e che non risultano elementi probatori dai quali si possa dedurre che il militare abbia svolto mansioni particolarmente usuranti e stressanti, che possano aver contribuito all'insorgere della malattia o comunque, aver indebolito i meccanismi di difesa in modo da favorire il manifestarsi della patologia sofferta, né il ricorrente ha fornito adeguati elementi dimostrativi a sostegno della sua richiesta, che non risulta sostenuta da un corredo probatorio specifico, quanto piuttosto connotata da affermazioni di carattere generico e generale, non inerenti ad una specificità di eventi e situazioni tali da determinare l'insorgenza della patologia psichica in parola.

Ribadisce che, secondo le consuete regole civilistiche dell'onere della prova

ex art.2697 c.c., rientra nell'onere probatorio, gravante sul ricorrente, prospettare e provare la sussistenza dell'infermità sofferta e il rapporto di causalità/concausalità dell'evento lesivo traumatico occorso durante il servizio, considerato, peraltro, che in materia di pensione privilegiata non sussistono norme specifiche che attribuiscono rilievo alle presunzioni

In definitiva, dopo essersi soffermato sul regime probatorio ed avere argomentato in ordine al nesso eziologico indicato dall'art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973 tra l'insorgenza dell'infermità ed il servizio prestato, chiedeva di rigettare la domanda attorea considerata l'infondatezza delle censure avanzate. In subordine, chiedeva che gli emolumenti accessori dovuti sui ratei pensionistici arretrati eventualmente spettanti vengano attribuiti secondo i criteri fissati dalle Sezioni Riunite di Codesta Corte con Sentenza n. 10/2002/QM come interpretata dalla Sentenza n. 6/2008/QM, nonché sulla scorta di ormai consolidata giurisprudenza pensionistica. Con vittoria di spese, da liquidare ai sensi dell'art.158 del Codice della Giustizia Contabile, come novellato dall'art.70 del Decreto Legislativo n.114/2019.

III Con memoria depositata in data 7 aprile 2023 si costituiva l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso, Evidenziava che l'INPS non risulta in possesso dei documenti necessari e prodromici all'avvio dell'apposito procedimento amministrativo volto alla valutazione della concessione della pensione di privilegio così come richiesta dal ricorrente; evidenziava inoltre che il Sig. L.M. è titolare di pensione cat. INVCIV (prestazioni invalidi civili) Certif. n. OMISSIS erogata con decorrenza 12/2014.

Deduceva che, ove venisse accolta la domanda del ricorrente, la pensione del Sig. L.M. deve essere liquidata secondo quanto disposto dall'articolo 191 del

D.P.R. 1092 del 1973, secondo il quale *“Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”*. In subordine faceva espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati: ciò alla luce dei generali principi di diritto sanciti dall'art. 2948 n. 4 cod. civ, nonché di quanto disposto dall' art 2, commi primo e secondo, del R.D.L. 19/1/1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 428/85, espressamente richiamato dall'art. 143 del D.P.R. n. 1092/73. Infine, in via istruttoria, ove disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'INPS nominava come consulente di parte il Primario dell'Ufficio Sanitario INPS di Palermo Dott. Salvo Di Fina o un suo sostituto in relazione alle esigenze di servizio, domiciliati per la presente procedura presso la Direzione Provinciale INPS di Palermo nella Via F. Laurana n. 59.

IV. All'esito dell'udienza del 14 settembre 2023, il Giudice disponeva consulenza tecnica, ordinando alla Sezione speciale del Collegio medico-legale istituita presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di pronunciarsi, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, sul seguente quesito: <a) se le infermità *esiti schizofrenia cronica paranoide in trattamento farmacologico con neurolettici long active atipici*, possa considerarsi dipendente da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, e, in caso di risposta affermativa, qual è l'eventuale classificazione della stessa ai fini della pensione privilegiata>, disponendo i termini per le operazioni peritali e le facoltà delle parti a garanzia del contraddittorio tecnico;

VII. In data 21 febbraio 2024, con nota n. prot. CML-PA/044/R4185, l'organo

peritale incaricato depositava il parere medico legale e la relazione medico

legale alle osservazioni di controparte.

VIII. All'odierna udienza pubblica, l'avv. Amato per parte ricorrente insisteva

in ricorso e nelle deduzioni già formulate, contestando il giudizio del C.M.L.

e deducendo che il Collegio non ha replicato alle deduzioni di parte; l'avv.

Norrito, per l'INPS, chiedeva la decisione della causa.

All'esito della discussione, il giudice poneva la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente al

riconoscimento della dipendenza della patologia in questione da causa di

servizio ai fini della pensione privilegiata.

II.1. La ricostruzione in punto di fatto della vicenda amministrativa, come

illustrato dalle parti in premessa che ne hanno ripercorso le tappe salienti è in

sintesi la seguente:

i) il sig. L. M. è stato incorporato in data 10/03/2009 come volontario in ferma

prefissata di un anno nell'Esercito Italiano, con la qualifica di radiofonista

conduttore presso il 47° RAV "Ferrara" in Capua. In data 19/05/2009 è stato

trasferito al Reparto Comando e Supporti Tattici "Aosta" in Messina. In data

10/03/2010 gli è stata concessa la rafferma di anni uno, e, successivamente, è

stato ammesso alla ferma prefissata quadriennale con decorrenza 08/06/2011,

in data 21/09/2011 è stato incorporato quale VFP4 presso il 5° Reggimento

Fanteria "Aosta" in Messina. Dal documento matricolare risulta che il

militare, durante il servizio ha partecipato all'operazione "strade sicure" dal

12/10/2011 al 03/11/2011- dal 01/03/2012 al 06/05/2012 e dal 05/06/2012

all'11/09/2012.

ii) il 28/02/2013 il sig. L. M. venne ricoverato per la prima volta presso

l'Infermeria di Corpo e dopo reiterati ricoveri presso il Dipartimento Militare

di Medicina Legale di Messina, con foglio di proposta a rassegna del

medesimo Dipartimento, in data 17/09/2013, è stato giudicato

“permanentemente non idoneo al s.m.i. nell'Esercito Italiano ai sensi dell'art.

16/P” e collocato in congedo assoluto, con diagnosi: *“pregresso scompenso*

psicotico acuto delirante in attuale fase di persistente compenso

farmacologico”.

iii) Con decreto n. 349/2014 in data 09/10/2014 l'ex militare è stato prosciolto

dalla ferma quadriennale prefissata per perdita permanente dell'idoneità fisio-

psico-attitudinale, requisito imprescindibile per il reclutamento, ai sensi

dell'art. 957 comma 1 lett. f. del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010

e posto in congedo assoluto ai sensi dell'art. 2070 del citato decreto lgs n.

66/2010, a decorrere dal 17/09/2013.

II.2. La pretesa azionata, essa trae origine dall'istanza del 13/01/2015, con cui

il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

dell'infermità sofferta e la concessione della pensione privilegiata.

A conclusione dell'iter procedimentale, sulla base del parere del Comitato di

verifica per la cause di servizio, il Ministero della Difesa, aderendo in toto e

per relationem a detto parere, ha emesso il Decreto n. 205 in data 13/09/2018

di diniego dell'istanza pensionistica,

Segnatamente, il Comitato di verifica per le cause di servizio con parere n.

239982018 reso nell'adunanza n. 1187 dell'11.5.2018 ha negato il nesso di

dipendenza in quanto la patologia in questione riguardava una “...*psicosi endogena, probabilmente legata a fattori ereditari con trasmissione poligenica in concomitanza con fenomeni biochimici che intervengono nel metabolismo delle catecolamine. L’affezione, che si manifesta in giovane età, è presumibilmente preesistente al servizio anche se non evidente, e quindi indipendente dai fattori esterni ad esso connessi, i quali possono tutt’al più agire come fattori slatentizzanti, soltanto se tra essi e l’inizio della sintomatologia è dimostrabile, oltre ad un rapporto modale, qualitativo e quantitativo, una stretta ed immediata connessione cronologica, assolutamente mancante nel caso in questione. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti*”;

Il ricorrente impugna, dunque, il suddetto provvedimento di rigetto e contesta il giudizio del Comitato di verifica che ne è il presupposto, dolendosi in sostanza del giudizio con cui il competente organo (C.V.C.S.) nega il nesso eziologico tra le infermità in atti e il servizio prestato, eccependo il contrasto di tale determinante giudizio con precedenti valutazioni mediche e sulla scorta di precedente parere medico legale di parte.

III. Ciò premesso, il ricorso non è meritevole di accoglimento e deve essere rigettato.

III.1. Va rammentato che ai sensi dell'articolo 67 del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (D.P.R. n. 1092 del 1973), al militare, le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento, spetta

la pensione di privilegio. La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria.

Per come evidente dal tenore letterale della testé riportata disposizione, il trattamento privilegiato del militare è subordinato alla dipendenza dal servizio delle infermità, alla loro ascrivibilità alla tab. A ed al non essere le medesime suscettibili di miglioramento.

Al contrario non è richiesta l'inidoneità al servizio, richiesto dall'art. 64 del d.p.r. 1092/1973 come presupposto per il trattamento privilegiato dei dipendenti civili.

Quanto ai “fatti di servizio” sono tali gli eventi e le circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio da parte del pubblico dipendente, civile o militare. Essi sono riconoscibili in base ai principi della finalità di servizio e dell'attualizzazione del rischio insito nell'attività di adempimento dei relativi obblighi imposti ad un determinato soggetto.

In particolare, il servizio del pubblico dipendente deve assumere, nel caso concreto, un effettivo rilievo causale o concausale in immediata correlazione agli scopi insiti nell'attività svolta dal dipendente in favore della P.A. (finalità di servizio).

Inoltre, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, tale norma non prevede una presunzione assoluta, o relativa, di dipendenza dal servizio degli eventi morbosi e lesivi della integrità personale dei quali sia soltanto provato che si verificarono durante la prestazione del servizio stesso, per cui una mera

coincidenza temporale non consentirebbe di considerare realizzato il presupposto voluto dalla legge.

Si ammette invece che costituisca titolo, per il conseguimento di pensione privilegiata, anche l'infermità di natura c.d. endogena, avente un substrato organico costituzionale o eredo-patologico, purché nel servizio prestato possano essere individuati episodi, condizioni, eventi - da indicarsi ed adeguatamente documentarsi, a cura del ricorrente - che, per il loro carattere eccezionale, tenuto conto della eziopatogenesi del singolo caso, possano assurgere al ruolo di concause, in senso medico-legale, cioè di fattori in assenza dei quali è certo o almeno probabile che il soggetto non sarebbe andato incontro all'insorgenza o ad un'evoluzione della malattia, particolarmente significativa nel determinismo della menomazione dell'integrità personale.

III.2. Ebbene, nel caso in esame escludono la dipendenza da causa di servizio sia il parere della Commissione di verifica delle cause di servizio, gravato dal ricorrente e richiamato in premessa, sia il rinnovato giudizio del Collegio medico-legale del Ministero della Difesa disposto in questa causa.

Segnatamente, al quesito se la patologia sofferta dal ricorrente potesse considerarsi dipendenti da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, l'organo peritale ha dato risposta negativa, ritenendo - con il citato parere medico legale, da intendersi qui integralmente richiamato -, dopo avere convocato a visita diretta il ricorrente, e dopo avere attentamente considerato la documentazione sanitaria e amministrativa agli atti, tenuto conto dei vari servizi prestati in relazione ai rapporti informativi in atti, delle patologie riscontrate nel corso della carriera e dei possibili fattori di rischio, che le infermità sofferte dal ricorrente oggetto di causa non possano

considerarsi dipendenti da causa di servizio né da concausa efficiente e determinante.

L'organo peritale, dopo avere descritto lo stato attuale del ricorrente ed essersi soffermato sulla patologia dallo stesso sofferta e di cui egli chiede l'imputazione a causa di servizio, ha evidenziato come *Dai rapporti informativi presenti agli atti si ricava che il ricorrente svolse tutti i servizi di competenza nel migliore dei modi e si registra pure un elogio. Non sono citati eventi traumatici dal punto di vista psico-fisico che abbiano potuto scatenare una forma di psicosi. Il ricorrente amava la vita militare; ciò è dimostrato dalla doppia rafferma di un anno e da quella quadriennale che lo portò al grado di Caporal Maggiore. Anche in occasione del provvedimento di riforma, il ricorrente avanzò ricorso gerarchico perché ambiva a rimanere dell'Esercito Italiano.*

Quindi, ha concluso nel senso che *il servizio prestato dal ricorrente possa essere considerato, al più, come l'occasione o il momento rivelatore di una psicosi innestatasi su una personalità predisponente e su un substrato geneticamente predisposto (sorella affetta da depressione). Pertanto, a parere di questa Sezione del CML, il servizio prestato dal ricorrente può essere considerato una concausa minima (qualunque lavoro avrebbe avuto un simile ruolo), rompendo così il nesso di causalità diretto.*

L'organo peritale ha altresì pertinentemente replicato alle controdeduzioni del perito di parte, secondo cui, considerato che i primi disturbi comparvero dopo quattro anni dall'inizio del servizio militare, sarebbe stato un rimprovero da parte dei superiori, avvenuto il 28 febbraio 2013, ad avere avuto una causalità adeguata, segnatamente, il rimprovero e le successive contestazioni alla

presenza dei commilitoni, cioè uno sviluppo punitivo incisivo anche sullo stato di servizio, possono avere assunto per il soggetto la connotazione di causa scatenante dell'episodio psicotico acuto; l'organo peritale, rispetto a tale assunto, ha rilevato che nell'ambito del servizio espletato dal ricorrente non sono ravvisabili eventi stressanti dal punto di vista psichico che abbiano avuto la portata tale da far scatenare un innesto psicotico, ed evidenziando che il ricovero in TSO del militare avvenne a seguito di una lite che il ricorrente ebbe in famiglia, e che gli atteggiamenti oppositivi che il militare ebbe, e che lo portarono ad avere dei rimproveri da parte dei superiori, non erano altro che il manifestarsi della patologia psichiatrica in causa.

Appare, dunque, implausibile l'ipotesi avanzata dal perito di parte e dalla difesa del convenuto.

Non vi è, in conclusione, motivo di dubitare dalle conclusioni cui perviene l'organo tecnico consulenziale, poiché il parere in parola è congruamente motivato e fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni e su adeguato supporto medico-scientifico, ed appare, pertanto, immune da vizi logici e, allo stesso tempo, rispettoso dei principi di adeguatezza e ragionevolezza.

Inoltre, il parere dell'organo peritale è, come anticipato, conforme a quello del competente organo tecnico del Ministero dell'Economia talché non vi è alcun dubbio in ordine alle univoche conclusioni riferite dai due distinti collegi medico legali specializzati in materia e pertinentemente chiamati a pronunciarsi, rispettivamente in sede amministrativa e in quella giudiziale.

Di conseguenza, deve affermare l'infondatezza della pretesa volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini del diritto al

trattamento pensionistico privilegiato.

IV. Quanto alle spese legali, sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione, in relazione all' avvertita necessità di acquisire un parere medico legale in ordine ai punti controversi.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

V. Ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via web.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 septies del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018. Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22, nonché dell'art. 52, del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente ed altri dati identificativi dovranno essere omessi ed oscurati e non potranno essere resi pubblici nelle banche dati o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica quale giudice pensionistico, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Depositata in data 22 marzo in Palermo

Pubblicata il 25 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela dei diritti e della dignità del soggetto interessato dalla presente sentenza e, in particolare, a tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte ricorrente.

A tal fine, la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

